

SOCIETA' ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI p.A.

NORME TARIFFARIE PER L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE OBBLIGATORIA

VEICOLI A MOTORE E NATANTI

DURATA DALL'1/05/2019 AL 30/04/2025 (Proroga del 1º maggio 2024)

Con il Provvedimento del 21 gennaio 2022 prot, n. 14093/22 l'IVASS ha accertato il venir meno in capo a SIAT -Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rischi relativi alla responsabilità civile autoveicoli terrestri del ramo 10.

Di conseguenza le pagine da 49 a 80 del presente documento NON sono più operative.

SIAT Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni p.A.



Sede Legale e Direzione: via V Dicembre, 3 - 16121 Genova (Italia) - siatass_registroimprese@pec.unipol.it - tel. +39 010 5546 1 fax +39 010 5546 400 - telegrammi siatassur - C.P. 1399/16100 GE - Capitale sociale i.v. Euro 38.000.000,00 - Registro delle Imprese di Genova, C.F. 00522430107 - P. IVA 03740811207 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio dell'Artigianato del 26-5-1967 (Gazzetta Ufficiale del 5-6-1967 n. 138) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00034 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

IMPOSTE

N.B. Tutti i premi indicati nelle pagine seguenti sono comprensivi del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale (pari al 10,5%) e del Contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada; non comprendono invece le imposte (pari al 12,5% da applicare sul premio al netto del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale, salvo diversa aliquota deliberata dalla Provincia ai sensi del D.LGS. n° 68 del 6 maggio 2011).

Importo del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale:

premio RCA di seguito indicato x 0,0950226

<u>Unità di misura</u> legali

In ottemperanza al decreto ministeriale 29/10/2009 (emesso in attuazione della Direttiva europea n. 2009/3/CE) e alle normative comunitarie e nazionali in materia di applicazione del "Sistema internazionale delle unità di misura" (SI), sulla base delle indicazioni finora emerse, sono state specificate - in abbinamento alle unità di misura correnti (es. mese, quintale, tonnellata) - anche quelle "legali" (es. giorni, kg).

Variabile tariffaria "sesso"

Ai fini della determinazione dei premi assicurativi non viene più considerata la variabile tariffaria "sesso", così come è stato previsto dalla Sentenza dell'1/3/2011 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 5 paragrafo 2 della Direttiva 2004/113/CE.

DEFINIZIONI

- AUTOVETŢURE: articolo 54, lettera a Codice della strada;
- AUTOBUS: articolo 54, lettera b Codice della strada;
- AUTOCARRI: articolo 54, lettera d Codice della strada;
- CICLOMOTORI: articolo 52 Codice della strada;
- CICLOMOTORI PER TRASPORTO COSE: articolo 52/2 Codice della strada;
- MOTOCICLI: articolo 73 lettera a Codice della strada;
- MOTOCARRI: articolo 59, lettera 🐎 Codice della strada;
- **MOTOTRATTORI**: articolo 53, le tera e Codice della strada;
- MACCHINE OPERATRICI: articolo 58 Conce della strada;
- CARRELLI: articolo 58/2, lettera c- Codice della strada
- MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI: articol 57, letter a Codice della strada;
- MACCHINE AGRICOLE TRAINATE: articolo 57, lette a Codice della strada;
- RIMORCHI AGRICOLI: articolo 57, lettera b/2 Sodice de la strada
- **RIMORCHI**: articolo 56 Codice della strada;
- **SEMIRIMORCHI**: articolo 56/3 Codice della strada;
- **QUADRICICLI PER TRASPORTO DI COSE**: Decreto del Min. dei Trasporti del 1/1/1994. Veicoli a quattro ruote la cui massa a vuoto non è superiore a 550 Kg., esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, che siano capaci di viluppare su strada orizzontale una velocità massima pari ad 80Km/h e la cui potenza massima netta del motore sia inferiore o uguale a 15 Kw;
- **QUADRICICLI PER TRASPORTO DI PERSONE**: Decreto del Min. dei Trasporti del 5/4/1994 decoli a quattro ruote la cui massa a vuoto e' inferiore a 400 Kg., esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motor, e inferiore o uguale a 15 Kw.
- **QUADRICICLI LEGGERI**: Decreto del Min. dei Trasporti del 5/4/1994. Veicoli a quattro roote la cui plassa a vuoto è inferiore a 350 Kg., esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata, o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 km/h e gli altri tipi di motore;
- **MOTOSLITTE**: circolare del Min. dei Trasporti n. 180 del 24/12/1970. Veicoli a motore destinati al trasporto di persone e di cose il cui contatto sul suolo innevato si realizza mediante pattino o pattini direzionali anteriori e uno o due cingoli posteriori costituenti il sistema di propulsione.
- GATTI DELLE NEVI: Veicoli a cingoli o cingoli e pattini non classificabili come mezzi sgombraneve.

NORME COMUNI PER I VEICOLI A MOTORE

1. POLIZZE/DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO

Per le polizze di durata inferiore ad un anno si applica un premio corrispondente al periodo di tempo per il quale dovrà valere la garanzia con una maggiorazione pari al 15% del premio annuo.

Per i veicoli appartenenti al Settore V ed i Ciclomotori per trasporto di cose e per usi speciali/trasporti specifici del Settore IV, la maggiorazione da applicare sul premio RCA e' invece pari al 30% del premio annuo.

Non sono comunque a amesse assicurazioni temporanee di durata superiore a 6 mesi [180 giorni].

2. DURATA DEI CONTRATTI

Salvo quanto previsto al successivo panto 3 non sono ammesse durate maggiori di un anno [360 gg] più frazione. La frazione di anno deve costituire il periodi assicurativo iniziale; detto periodo può essere frazionato secondo la rateazione prevista in contratto.

3. SCONTO PER PREMIO ANTICIPATO

I premi della Tariffa sono riferiti ad un intero periodi annue di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto dal Contraente, ad eccezione delle imposte.

Sono ammessi i seguenti frazionamenti del premio: Trimesti ale, Quadrimestrale e Semestrale.

In caso di rinnovo del contratto il frazionamento previsto non viele modificato anche se l'importo di rata è inferiore al minimo stabilito dalla Tariffa.

4. TARGHE PROVA (autorizzazione per la circolazione di prova - Art. 98 del Codice della Strada)

Per le Targhe Prova la tariffa da applicare è la Tariffa Fissa senza tuttava applicazione del Peius in caso di sinistro. A seconda del veicolo cui la Targa Prova si riferisce, si applicano le seguenti condizione taliffarie:

a. Veicoli in genere

- . Massimale minimo EUR 7.290.000,00 per sinistro
- . Si applica il premio previsto dalla **Tariffa Fissa** per gli autocarri conto proprio di pest complessivo a pieno carico/ massa massima da oltre 70 g.li (7.000 kg) a 120 g.li (12.000 kg) ridotto del 25%;

b. Autoveicoli in genere

- . Massimale minimo EUR 7.290.000,00 per sinistro
- . Si applica il premio previsto dalla Tariffa Fissa per gli autocarri conto proprio di peso complessivo a pieno carico/

massa massima da oltre 70 q.li (7.000 kg) a 120 q.li (12.000 kg) ridotto del 25%;

c. Motoveicoli e ciclomotori

- . Massimale minimo EUR 7.290.000,00 per sinistro
- . Si applica il premio previsto dalla **Tariffa Fissa** per i motocarri di cilindrata da oltre 150 a 250 cc aumentato del 20%;

d. Rimorchi in genera

- . Massimale minimo EUR 7.290.000,00 per sinistro
- . Si applica il 3% del prenio previsto dalla **Tariffa Fissa** per gli autocarri conto proprio di peso complessivo a pieno carico / massa massicia da altre 70 q.li (7.000 kg) a 120 q.li (12.000 kg) premio minimo EUR 21;

e. Macchine operatrici

- . Massimale minimo EUR 7,292.008,00 per sinistro
- . Si applica il premio previsto dalla la liffa Fissa per gli autocarri conto proprio di peso complessivo a pieno carico / massa massima da oltre 70 q li (7.200 kg) a 120 q.li (12.000 kg) ridotto del 35%;

f. Macchine agricole

- . Massimale minimo EUR 7.290.000,00 per sinistro
- . Si applica il premio previsto dalla Tariffa Fissa Jer Il maschine agricole conto proprio aumentato del 10%.

5. VEICOLI CIRCOLANTI CON TARGA PROVVISORIA E MUNTI DI POGLIO DI VIA (Art. 10, primo comma, del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008)

Può essere stipulata assicurazione esclusivamente con durata correspondente al periodo di validità del foglio di via.

Autovetture - Motoveicoli per trasporto persone

Nel caso in cui il foglio di via abbia validità fino a 60 giorni, si applica **premio pari al 15%** del premio annuo corrispondente a quello della Classe "Bonus Malus" 14.

Nel caso in cui il foglio di via abbia validità superiore a 60 giorni, si applica il premio con ispandente al periodo di tempo per il quale dovrà valere la garanzia con una **maggiorazione pari al 15%** del premio annuo calcolato con riferimento alla Classe "Bonus Malus" di spettanza.

Autobus

Si applica un **premio pari al 15%** del premio annuo base indipendentemente dal numero di posti. Il premio viene calcolato applicando la Tariffa Fissa.

Altri veicoli

Si applica un **premio pari al 15%** del relativo premio annuo di Tariffa Fissa.

- 6. VEICOLI USATI POSTI IN CIRCOLAZIONE DA COMMERCIANTI PER PROVA, COLLAUDO O DIMOSTRAZIONE Polizza "5 giorni" (Art. 17, secondo comma, del Regolamento di esecuzione della legge n°990/1969, approvato con D.P.R. n°973/1970)

 La stipulazione di puovi contratti e' Riservata alla Direzione.
- 7. VEICOLI DI INTERESSE STORICO (Registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano ALFA ROMEO, Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C. e Registro Storico Nazionale della Federazione Motociclistica Italiana

Si applicano i corrispondenti premi di tariffa. Per i rischi di durata inferiore ad un anno i corrispondenti premi di tariffa vanno calcolati come previsto a panto 1 (Rolizze di durata inferiore ad un anno).

8. POLIZZA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA - RISERVATA ALLA SOCIETA'

La Società si riserva la facolta di stippiare polizze amministrate con forma a Libro Matricola e di determinare le relative tariffe.

- 9. TRASPORTO PROMISCUO DI PERSONE E COSE
 - Autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di peso complessivo a pieno carico/massa massima sino a 35 q.li [3.500 kg] o 45 q.li [4.500 kg], se a trazione elettrica o a baideria, e con un massimo di 9 posti (compreso quello del conducente):
 - si applicano i premi previsti per le autovetture.
 - *Motoveicoli destinati al trasporto promiscuo*: si applicano i premi previsti per i motocicli.

N.B. Gli autoveicoli per trasporti specifici (di cui all'art. 54 lett. F del Codise della Strada) fino a 9 posti compreso quello del conducente destinati al trasporto di disabili con ridotte o impedite capacità motorie della Strada per Settori I e II.

10. TARGHE PARTICOLARI

I premi relativi ai veicoli targati EI, AFI, CC, CD, CFS (Corpo Forestale dello Stato), CF (Corpo Forestale per le regioni a Statuto Speciale), CRI, DPC (Protezione Civile), EE, FTASE, RSM, SCV, SMOM, UN, UNP e UNTI vengono determinati sulla base della relativa **targa**, indipendentemente dalla residenza/sede legale del proprietario/locatario.

Per i veicoli targati RSM, SCV, UN, UNP e UNT i premi di tariffa vanno applicati al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.; pertanto, al fine di ottenere i premi che devono essere applicati per tali targhe occorre moltiplicare i premi elencati

nella /ariffa RCA allegata per il coefficiente 0,9049774.

Per veicoli targati AFI i premi RCA non sono soggetti ad imposte; pertanto i premi che devono essere applicati per tali targhe sono quelli netti di Tariffa.

11. RISCHI RISERVATI ALLA SOCIETA'

Per i seguenti riscli la determinazione delle tariffe da applicare è riservata alla Società:

- rischi con carattere di particolarita' od eccezionalita' che, in quanto tali, non sono contemplati nella Tariffa;
- contratti la cui stipulazione avvenga in seguito allo svolgimento di una procedura pubblica di gara;
- polizze amministrate a Libro Marcicola;
- parchi superiori a 10 veicoli assicurati con polizze singole, di proprieta' dello stesso ente, destinati a servizio di trasporto pubblico urbano o extraurbano;
- trasporto, anche occasionale, di materiale radioattivo
- assicurazione sulla patente;
- copertura assicurativa per massimali superiori a quelli indicati in taliffa;
- nuovi contratti di durata non superiore a 5 giorni per veicoli usati posti ili circolazione da commercianti ai fini della vendita, per prova, collaudo o dimostrazione (Art.10, secondo e terzo comma, del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008);
- applicazione di formule tariffarie diverse da quelle previste dalla Tariffa in vigore
- polizze per targhe prova;
- targhe extra-UE;
- parchi superiori a 10 veicoli, assicurati anche con polizze singole, di proprietà dello stesso ente, destinati a trasporti di immondizia e/o nettezza urbana in genere o di proprieta' di una stessa Azienda Ospedaliera.


12. APPLICAZIONE DI SCONTI TECNICI E SOVRAPPREMI

Nel caso di più sconti tecnici e sovrappremi, ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti. I sovrappremi previsti dalle Condizioni Aggiuntive N, K e D si applicano, ciascuno separatamente, sul premio base previsto per il vercolo.

	AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
Condizione Speciale	Veicoli per i quali opera la Condizione Speciale Se richiamata in polizza
E Franchigia Fissa Ed Assoluta	Veicoli del Settore I e II Solo per le Autovetture assicurate con polizza amministrata a Libro Matricola.
F Bonus/Malus e Bonus/Malus con Franchigia fissa ed assoluta	Veicoli del Settore I e II Autove ture, Autotassametri, Veicoli destinati al trasporto promiscuo. N.B.: Gli importi della relative franchigie sono riportati nel Prontuario premi RCA
H Bonus/Malus Bonus/Malus con Franchigia fissa ed assoluta	Veicoli le Settore IV Ciclomotori per trasporto di cose o adoiti ad iso peciale o per trasporti specifici, Motocarri, Mototrattori, Quadricicli per trasporto di cose, Motoveicci adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici. Veicoli del Settore V Ciclomotori, Quadricicli leggeri, Motocicli, Quadricicli per trasporto di persone. Motocarrozzette, Motoslitte. N.B.: Gli importi delle relative franchigie sono negli tata nel Brontuario premi RCA
L Bonus/Malus Veicoli Pesanti e Bonus/Malus Veicoli Pesanti con Franchigia fissa ed assoluta	Veicoli del Settore III- Autobus, Filoveicoli, Autosnodati. Veicoli del Settore IV- Autocarri, Trattori stradali, Autotreni, Autoarticolati, Autoveicoli adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici. Veicoli del Settore VI - Macchine operatrici. Veicoli del Settore VII -Macchine agricole. N.B.: Gli importi delle relative franchigie sono riportati nel Prontuario premi RCA

Legge 2 aprile 2007, n. 40 ("Bersani")

Sono individuati come **veicoli della stessa tipologia** per i quali è possibile applicare la Legge 2 aprile 2007, n. 40 ("Bersani"), con alli riportati nella medesima casella della seguente Tabella:



INDENNIZZO DIRETTO ai sensi degli artt. 14.

Qualora trovi applicazione la procedura di "indenniz.
 Assicurazioni la richiesta di risarcimento può essere pre. la presentazione per via telematica.

"lle Assicurazioni" (art. 10 delle CGA)

'agli articoli 149 e 150 del *Codice delle* data, telegramma o fax; <u>è esclusa</u>

CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (CU)

1. Obbligo di indicazione della classe CU sulle attestazioni di rischio

In base a quanto previsto dall'art. 2 del **Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015**, le Imprese sono tenute ad indicare nelle attestazioni sullo stato del rischio la classe di conversione universale ("CU") di provenienza e di assegnazione per <u>tutti</u> i contratti, a prescinde e dalla formula tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto.

- 2. Criteri di individuazione della classe di merito CU
- 2.1 Individuazione della da se Cu
- a. Veicoli già presenti nel portafoglio della Compagnia
 Le polizze di tutti i veicoli devono essere les spate alla classe CU secondo i criteri indicati dal *Provvedimento IVASS n. 72*del 16 aprile 2018.
- Restano invariate le classi "interne" della Compagnia (determinate in funzione di quanto previsto dalle Norme Tariffarie e/o dalle Condizioni di polizza).
- Salvo che sia esplicitamente indicato il contrario nelle CGA e/o nelle Norme Tariffarie, la determinazione della classe di merito di assegnazione CU non influisce nella determinazione del premio e/o della classe di merito di assegnazione della Compagnia.
- Qualora il contratto si riferisca ad un veicolo assicurato per la prima volta a seguito di prima immatricolazione, di voltura al PRA od a seguito di cessione del contratto, al contratto si applica la classe CU 14.
- Qualora il contratto si riferisca ad un veicolo già assicurato, il contratto è assegnato alla classe CU indicata nell'attestazione sullo stato del rischio, fatto salvo quanto indicato al successivo paragrafo 2.2 Evoluzione della classe CU.
- Negli altri casi, relativi a contratti che non risultino già assegnati ad una classe di merito CV, quest'ultima viene determinata secondo i seguenti criteri:

qualora contratto si riferisca ad un veicolo già assicurato con forma tariffaria "a franchigia", il contratto è assegnato alla classe / 'Itante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente Tabella

Tabella criteri evolutivi in caso di passaggio da forma tariffaria "a franchigia" a "bonus/malus"

NI SENZA SINISTRI	CLASSE DI MERITO
5	9
4	10
	11
	12
	13
	14

qualora il contratto si riferisca a alla classe CU 14 senza valorizzazio.

`to con forma tariffaria "a tariffa fissa", il contratto è assegnato

→ ¬ssa.

b. Veicoli già assicurati presso altra Impres.

Ferme le classi "interne" della Compagnia (dete.

dalle Condizioni di polizza), tutti i veicoli interessati u

1. Qualora l'attestato di rischio fosse privo di tale indicazione determinata con le stesse modalità previste nel caso di "veico". punto a.).

2. In mancanza di attestazione di rischio (salvo quanto previsto per i v assegnato alla classe CU 18.

(*) in tal caso l'attestato deve ritenersi comunque regolare. Il nuovo assicura con le modalità sopraindicate (Vds. Punto 2 - Criteri di individuazione della classe di me.

2.2 Evoluzione della classe CU

iguanto previsto dalle Norme Tariffarie e/o

rerito di assegnazione "CU" dovrà essere relio della Compagnia" (Vds. precedente

יza "temporanea") il contratto è

'narla autonomamente

Per le annuali successive a quella di acquisizione, l'assegnazione del rischio alla classe di merito di conversione universale (CU) avverrà in b regole evolutive previste dalla Tabella 2 – *Criteri di attribuzione della classe CU di* di cui all'articolo 3 del Provvedim 72 del 16 aprile 2018.

BELLA 2 - Criteri di attribuzione della classe CU in base ai sinistri osservati

	Classe di merito di assegnazione in base ai Sinistri " osservati "				
'	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più <i>Sinistri</i>
	1	3	6	9	12
\ \ / <i>/</i> /		4	7	10	13
14/		5	8	11	14
		6	9	12	15
		7	10	13	16
6		3	11	14	17
7			12	15	18
8			13	16	18
9		//	14	17	18
10	9	$\cup n$.	15	18	18
11	10	\ \ ///		18	18
12	11			18	18
13	12	_ \	() ~ \	18	18
14	13	1t	V D	18	18
15	14	17	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	<u> </u>	18
16	15	18		\cap	18
17	16	18		YA	18
18	17	18	1.	W/X	18

3. Regole di corrispondenza

1. I criteri evolutivi inerenti alle classi di merito interne delle Compagnie non devono

2. Le Compagnie sono tenute ad adottare un "doppio binario": uno per le classi intenciassi CU.

3. Ciascuna Compagnia deve prevedere una specifica <u>Tabella di corrispondenza</u> (<u>disponibile</u> <u>sul sito Internet della Compagnia</u>) da utilizzare al momento dell'assunzione del rischio, <u>per cenell'attestazione nella classe di merito interna liberamente determinata dall'Impresa (Vds. *Allegati* 1)</u>

delle classi CU.

Te ed uno per le

<u>unti di vendita e</u> <u>classe CU indicata</u> e 4).

SETTORI I e II

- AUTOVETTURE, AUTOTASSAMETRI ED AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO -

CLASSE BONUS/MALUS - Corrispondenza tra classi SIAT e classi di Conversione Universale (CU) di cui alle disposizioni emanare da IVASS

Con riferimento alle disposizioni successivamente riportate relative a:

- Bonus SIATPIU'
- . Autovetture assicurate in precedentamella forma "con franchigia" o in un'altra forma diversa dal "Bonus/Malus"
- . Bonus Malus per il nucleo famigliare

si precisa che le condizioni previste da SIA/(differiscono da quelle emanate da IVASS in materia di classe di assegnazione di Conversione Universale (CU) per le autovetture assicurate nella forma "Bonus/Malus".

In ottemperanza a quanto previsto dalle **disposizioni emanate da IVASS**, sull'attestato di rischio rilasciato da SIAT vengono sempre indicate:

- la classe di provenienza;
- la classe di assegnazione derivante dall'applicazione delle Condizioni SIAT (= classe di assegnazione);
- la classe di assegnazione derivante dall'applicazione della clausola Borus/Malus prevista dalle predette disposizioni IVASS.

Quest'ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, troverà direttamente applicazione nell'ipotesi in cui l'Impresa subentrante recepisca la Classe di Conversione Universale o CU. Essa, inoltre, potrà essere presa in considerazione dal nuovo assicuratore come integrazione delle informazioni relative alla sinistrosità pregressa.

CLIENTI SIATRIU'

Si definiscono CLIENTI SIATPIU' i contraenti che:

- a. hanno già in coiso un contratto assicurativo R.C. Auto con SIAT
- b. provengono dalla classe di merito Bonus/Malus 1 e, all'atto del rinnovo del contratto, sono assegnati alla classe di merito Bonus/Malus SIAT 1, purche' dalla tabella della sinistrosita' pregressa non risultino uno o piu' sinistri o nell'annualita' in corso o in quella precedente o in entrambe (a tal fine non si tiene conto dei sinistri riservati a cose).

Tali clienti usufruiscono della tariffability e del Bonus SIATPIU'.

BONUS SIATPIU' - Riservato ai Clienti SIATPIU'

Il Bonus SIATPIU' consiste nel non tener conto del primo sinistro con Responsabilita' principale - in ordine di data di accadimento - pagato nel periodo di osservazione successivo alla maturazione del Bonus (acquisiscono il Bonus SIATPIU' i clienti con contratto in corso con SIAT con classe di provenienza 1 e classe di assegnazione SIAT 1). In presenza di soli Sinistri con Responsabilità paritalia non si terrà conto di quello che, in seguito al cumulo delle relative responsabilità, determinerebbe il primo scatto di malus. Il beneficio in questione non è acquisito dal cliente, ma è legato alla tariffa che lo prevede (1/12/2018-30/11/2019); eventuali conferme dell'iniziativa saranno previste nel contesto delle successive Tariffe RCA.

N.B.: La classe di merito CU determinata in base alle disposizioni emanate da IVASS viene invece ad essere attribuita considerando anche tali sinistri. Pertanto, ad esempio nel caso di un sinistro con Responsabilita' principale, il contratto - alla scadenza annuale successiva - viene assegnato alla classe SIAT 1 ed alla classe CU 3.

AUTOVETTURE ASSICURATE IN PRECEDENZA NELLA FORMA "CON FRANCHIGIA" O IN UN'ALTRA FORMA DIVERSA DAL "BONUS/MALUS"

All'atto della stipulazione il contratto viene assegnato, in alternativa, alle seguenti classi Bonus/Malus:

. classe 9:

se dalla TABÈLLA SULA SINISTROSITA' PREGRESSA riportata sulla attestazione di rischio relativa al precedente contratto non risulta alcun sinistro, nè pagato nè riservato *per tutti gli anni presenti sulla tabella stessa* (le sigle N.A. - Non Assicurato ed N.D. - Non Disponibile equivalgono a **zero** sinistri);

. classe 13:

in tutti gli altri casi.

Le disposizioni emanate da IVASS determinand la classe CU con le modalita' esposte nel punto Classe di conversione Universale o CU riportato nella sezione delle Norme comuni per i veicoli a motore.

La classe cosi' determinata potrà essere presa in considerazione in caso di passaggio ad altra Compagnia.

BONUS/MALUS PER IL NUCLEO FAMIGLIARE

(riservato esclusivamente alle persone fisiche proprietari/locatari di autovettule ad uso privato o di autoveicoli ad uso promiscuo)

All'atto della stipulazione del contratto, l'autovettura ad uso privato, o l'autove colo ad uso promiscuo, avente le seguenti caratteristiche:

- è assicurata per la prima volta dopo la prima immatricolazione o una voltura, e
- il relativo proprietario/locatario è anche proprietario/locatario di un'autovettura ad uso promiscuo per la quale è in corso con SIAT una polizza in classe di merito compresa tra la 1 e la 5, **9, in alternativa**,

Pagina 61

- il relativo proprietario/locatario è un famigliare convivente del proprietario/locatario di un'autovettura ad uso privato/autoveicolo ad uso promiscuo per la quale è in corso con SIAT una polizza in classe di merito compresa tra la 1 e la 5, vigne inserito nella classe di merito 9.

Per le autovetture assicurate per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura, la classe di merito determinata in base une disposizioni emanate da IVASS è invece la 14. Tale classe potrà essere presa in considerazione in casa di rascaggio ad altra Compagnia.

- 1. AUTOVETTURE DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE ED AUTOTASSAMETRI Si applicano i premi previsti per le autovetture a uso privato aumentati del 60%.
- 2. LOCAZIONE DI AUTOVETTURE SENZA CONDICENTE I premi sono aumentati del 40%.
- 3. TRAINO DI RIMORCHI IDENTIFICATI CON TARGA PROPPIA

 Qualora sia dichiarato in polizza che l'autovettura traina un rimorcho identificato con targa propria si applica un aumento del 5% sul premio previsto per l'autovettura.
- 4. AUTOVETTURE ADIBITE A SCUOLA GUIDA
 Si applica il corrispondente premio previsto per le autovetture ad uso privato.
- 5. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "D": Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione Si applica un aumento del 3% sul premio previsto per l'autovettura.
- 6. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "N" Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati Si applica un aumento del 2% sul premio relativo al veicolo assicurato.

7. CONDIZIONÈ AGGIUNTIVA "K": Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

Si applica un aumento del 2,5% sul premio previsto per l'autovettura.

8. TARIFFE APPLICATINI

- a. Tariffa Bonus Malus e Bonus Malus con Franchigia fissa ed assoluta: va richiamata la Condizione Speciale "F" Bonus Malus.
- b. Tariffa con Franchigia fissalen assoluta (applicabile solo per le polizze amministrate a Libro Matricola); va richiamata la Condizione Speciale / E" Franchigia Fissa ed Assoluta.

SETTORE III

- AUTOBUS E FILOBUS -

1. VEICOLI CON RIMORCHIO

Per i veicoli per i quali sia dichiarato in polizza che trainano rimorchi identificati con targa propria si applica un aumento pari ad ulteriori 30 posti sul premio base del veicolo.

2. VEICOLI ADIBUTA SERVIZIO DI ALBERGHI, DI ISTITUTI RELIGIOSI, DI CURA, MINI SCUOLABUS, SCUOLABUS, AUTOBUS DI AUTOCARRI ECCEZIONALMENTE AUTORIZZATI AL TRASPORTO DI PERSONE ED ESCLUSIVAMENTE DESTINATI A RILEVARE O RESTITUIRE AL DOMICILIO IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE OD ENTI ED AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP CON PIÙ DI 9 POSTI A 9 POSTI MA CHE - PER EFFETTO DEL TRASPORTO SPECIFICO - OTTENGANO L'AUTORIZZAZIONE PER UN NUMERO DI POSTI SUPERIORE A 9

Si applicano i premi previsti per i veicoli di uguale da ienza in posti ridotti del 40%.

3. VEICOLI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SCOQLA CUPDA

Si applica il premio base previsto per gli autobus extra-urban nella fascia da 30 a 40 posti (determinato sulla base della provincia di residenza/sede legale del proprietario/locatario) ridotto del 65%.

Qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo traina un rimorchio idertificato con targa propria, si applica, oltre al premio di cui sopra, un **sovrappremio pari al 2%** del premio stesso.

4. TRENI LILLIPUZIANI SU RUOTE GOMMATE

Si applica il premio base -Tariffa B/M classe 5- previsto per gli autobus extra-urbani nella la da da 30 a 40 posti (determinato sulla base della provincia di residenza/sede legale del proprietario/locatario) ridotto del 65%/

5. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "K" - Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Si applica un **aumento del 2,5%** sul premio relativo al veicolo assicurato.

- 6. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "D" Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione Si applica un aumento del 3% sul premio relativo al veicolo assicurato.
- 7. CONDIZIONE ACSIUNTIVA "N" Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati Si applica un aumento del 3% sul premio relativo al veicolo assicurato.

8. VEICOLI IN SERVIZIO MISTO URBANO ED EXTRAURBANO

Quando il servizio comprende insci diblimente linee urbane vere e proprie con percorsi anche extraurbani od infra urbani in proporzione non rilevante e comunque di lunghezza non superiore a 30 Km [30.000 metri] dal capolinea urbano, i rischi sono assimilati a quelli arbani.

9. TARIFFE APPLICABILI

- a. Tariffa Fissa;
 - a.1 Rimorchi di Autobus: tariffa applicabile
 - a.2 Autobus e Filobus: è applicabile solo per i d'intratti stipulati con questa formula tariffaria fino al 30/06/2003.
- b. Tariffa con Franchigia fissa ed assoluta: va richiamata la condizione Speciale "E" Franchigia Fissa ed Assoluta.
 - b.1 Rimorchi di Autobus: tariffa applicabile;
 - b.2 Autobus e Filobus: è applicabile solo per i contratti stipulati con questa formula tariffaria fino al 30/06/2003.
- c. Tariffa Bonus Malus Veicoli Pesanti e Bonus Malus Veicoli Pesanti con Franchigizzissa ed assoluta: va richiamata la Condizione Speciale "L" -Bonus Malus Veicoli Pesanti. Riservata ad Autobus e Filobus. Per questi veicoli è l'unica tariffa applicabile per i nuovi contratti. Può inoltre essere pattuita in occasione del rinnovo annuale di contratti in corso con una diversa formula tariffaria.

SETTORE IV

- VEIC

RIMORCHI DESTINATI AL TRASPORTO DI COSE, QUADRICICLI PER TRASPORTO DI COSE-

ESSIVO A PIENO CARICO/MASSA MASSIMA E TARA Le nuove Carte di Circ

p.c.), bensì la "massa mas Ai fini tariffari, tale dato corna

Al punto O1 viene invece indica corrisponde al peso massimo rimorci.

Al **punto F3** viene indicata la "massa n.

p.c. a p.c. della motrice e di quello dell'eve.

In caso di trattore stradale al fine di determina Circolazione.

attiva 1999/37/CE del 29/4/99, non indicano più il "peso complessivo a pieno carico" (p.c. a del veicolo" (punto F2).

p.c. a p.c. della motrice.

"imorchio tecnicamente ammissibile/a rimorchio frenato". Ai fini tariffari, tale dato

all'insieme" (F2 + O1). Ai fini tariffari, tale dato corrisponde alla somma del

corre sottrarre dal punto F3 quanto indicato al punto O1 della Carta di

VEICOLO GIA' ASSICURATO CON SIAT IN UNA **IMPRESA**

Per i Ciclomotori per trasporto di cose o adibiti ad uso Quadricicli per trasporto cose, Motoveicoli adibiti ad uso special

- SIAT in una formula diversa dal Bonus/Malus oppure
- altra Impresa

il contratto e' assegnato alla classe di merito di assegnazione CU risultante precedente Attestazione non riporta la classe di merito di assegnazione CU il conc merito 13.

DAL BONUS/MALUS O PRESSO ALTRA

rti specifici, Motocarri, Mototrattori, sici gia' assicurati presso:

> conseguita. Se la eto alla classe di

1. YEICOLI CON RIMORCHIO

Per autocarri, autobotti, autocisterne, veicoli per uso speciale o per trasporti specifici per i quali sia dichiarato in polizza che trainano rimorchi identificati con targa propria, si applica il premio previsto per autocarri, autobotti, autocisterne e veicoli per uso speciale o per trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico/massa massima corrispondente a quello della motrice aumentato del peso massimo/massa massima rimorchiabile quale risulta dalla carta di circolazione. Il premio non può essere inferiore al premio della sola motrice.

Per i **trattori muniti di alla** che trainano semirimorchi (**autoarticolati**), si applica il premio previsto per autocarri, autobotti, autoristerne di peso complessivo a pieno carico/massa massima corrispondente alla tara del trattore con ralla aumentato da peso massimo/massa massima rimorchiabile quale risulta dalla carta di circolazione.

Per i Mototrattori si applica un aun esto del 5% sul premio previsto per un motocarro di pari cilindrata.

2. TRASPORTO ANCHE OCCASIONALE DI MERCI PERICOLOSE, LUBRIFICANTI E SOSTANZE RADIOATTIVE

Per l'assicurazione di veicoli o rimorchi adibiti al trasporto di.

- liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili), si applica u syvappremio del 10% sul corrispondente premio del veicolo da assicurare;
- gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, soliuro di carbonio, cloro, etc.) o materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, etc.), si applica un **sovrappremio del 100%** sul corrispondente premio del veicolo da assicurare;
- sostanze radioattive: la definizione del premio è riservata alla Società.
- 3. AUTOCARRI DI P.C.P.C./MASSA MASSIMA SUPERIORE A 35 Q.LI [3,500 kg] (A 45 Q.LI [4.500kg] SE A TRAZIONE ELETTRICA O A BATTERIA) ED EVENTUALI RIMONCHI ESCEZIONALMENTE AUTORIZZATI AL TRASPORTO DI PERSONE

- Se in servizio continuativo: si applica il premio relativo agli autobus, o rimorchi, di corrispondente capienza aumentato del 10%.
- Se j'n servizio occasionale: si applica per ogni giornata di rischio il 2% del premio relativo agli autobus o rimorchi di corrispondente capienza aumentato del 10% salvo, ove il contraente la richieda, l'applicazione della Norma Comune - Polizza di durata inferiore ad un anno.
- AUTOCARRA DESTANATI AL TRASPORTO NON CONTEMPORANEO DI PERSONE E COSE DI PESO COMPLESSIVO A PIEND CARICO/MASSA MASSIMA SUPERIORE A 35 Q.LI [3.500kg] (A 45 Q.LI [4.500kg]SE A TRAZIONE EL TARICA O A BATTERIA)

Si applica il premio relativo agli autobus o relativi rimorchi di corrispondente capienza aumentato del 10%.

5. **NOLEGGIO E LOCAZIONE**

- Per i veicoli dati a noleggio di brazione di peso complessivo a pieno carico/massa massima fino a 60 q.li [6.000kg], compresi i ciclomotori adibiti al trasporto di cose ed i motocarri, si applica un sovrappremio dell'85% sul corrispondente premio del veicolo da assicurare.
- Per i veicoli dati a noleggio o locazioni di peso complessivo a pieno carico/massa massima oltre 60 q.// [6.000kg]si applica il premio previsto per il trasporto per conto terzi.
- AUTOCARRI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SCUOLA ENIDA
- Si applicano i premi previsti per gli autocarri conto proprio ridori del 50%.
- AUTOCARRI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE AL TRASPORTO DI MAKMIN BLOCCO 7. Si applicano i premi previsti per gli autocarri ed eventuali rimorchi ridotti del 40%.
- TRATTORI STRADALI MUNITI DI SOLO GANCIO PER IL TRAINO DI RIMORCHI E SEMIRIMORCHI Quando tali veicoli siano muniti del solo gancio per il traino di rimorchi e semirimorchi si applicano i premi previsti per gli autocarri di peso complessivo a pieno carico/massa massima pari al peso complessivo/massa massima del trattore e del peso massimo/massa massima rimorchiabile ridotti del 40%.

Nel caso in cui il rimorchio/semirimorchio trainato sia adibito al trasporto di merci pericolose o lubrificanti, nella determinazione dei premi relativi al trattore stradale si applicano le disposizioni previste dal precedente punto 2.

9. ¢ICLOMOTORI PER TRASPORTO COSE AUTORIZZATI AL TRASPORTO DEL PASSEGGERO IN BASE AL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE. I premi di tariffa sono aumentati del 10%.

10. VEICOLI ATTREZZATI ED ADIBITI AD USO SPECIALE O PER TRASPORTI SPECIFICI, COMPRESI

QUELLI TARGATI C.R.I (L'elenco delle tipologie divei di riportato di seguito è tassativo)

Tipo di veicolo	Tariffa applicabile
• Ambulanze	per autoveicoli/ si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico / massa
Carri Attrezzi	massima aumentati di 120/1
Veicoli adibiti al trasporto di latte	Per i carri attrezzi dati a noleggio o locazione si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massi ne aumentati del 30%.
	per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / ni ssa massima fino a 60 q.li (6.000 kg): si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto propro - di ari peso complessivo a pieno carico / massa
 Veicoli usati da esercenti di circhi equestri o di spettacoli 	massima aumentati del 50%.
vinceinnti neu il tuneneute di	per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima oltre 60 q.li (6.000 kg): si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima aumentati del 15%.
agibilità" rilasciato dalle competenti autorità)	

_		
	 Autoveicoli Gru e Gru autocarrate (prezzi non idonei a portare carico utile proprio) 	per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li (6.000 kg): si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima ridotti del 10%.
	SE	Per i veicoli dati a noleggio o locazione, si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico/massa massima.
		per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima oltre 60 q.li (6.000 kg): si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima ridotti del 45%
		Per i velsoli dati a noleggio o locazione, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri - conto terzi.
	Autoinnaffiatrici	per autoveicoli di peso con plessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li (6.000 kg): si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima ridotti
	 Autoscale e Autoveicoli scala 	del 45%.
	 Autotorri 	Per i veicoli dati a noleggio o losazione. Il pplicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico/massa massima.
	 Piattaforme per lavoro aereo/Rampe telescopiche 	per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima oltre 60 q.li (6.000 kg): si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima ridotti del 45%.
	Stazioni mobili per trivellazioni	Per i veicoli dati a noleggio o locazione, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri -
	Trasporti funebri/ Autofunebri	conto terzi.

 Autocaravan (autoveicoli per uso abitazione, autocase, camper)

per gli autocaravan di peso complessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li (6.000 kg): si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessio a pieno carico / massa massima ridotti del 58%.

<u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u>, si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima **ridotti del 20%.**

per gli autocaravan di peso complessivo a pieno carico / massa massima oltre 60 q.li (6.000 kg):

i applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima ridotti
del 58%.

Rer i ve coli dati a noleggio o locazione, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri - conto terz

- Trasporti immondizia e Nettezza urbana in genere
- Veicoli attrezzati per servizio di disinfezione

per i ciclomotori ad motoveicoli:

si applicano i premi previsti per ciclomotori per trasporto di cose e motocarri.

<u>Per i veicoli dati a noleggio o locizione</u> si applicano i premi previsti per ciclomotori per trasporto di cose e motocarri **aumentati del 30%**.

per autoveicoli di peso complessivo a peno carico / massa massima fino a 60 q.li (6.000 kg): si applicano i premi previsti per gli autocarr di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima aumentati del 55%.

<u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u>, si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima **aumentati del 100%.**

per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa rassima oltre 60 q.li (6.000 kg): si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima aumentati del 5%.

<u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u>, si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto terzi.

- Autocatramatrici
- Autopompe
- Autospazzatrici
- Autospurghi
- Esposizioni e mostre (esclusa la vendita)
- Gruppi elettrogeni
- Officine mobili
- Stazioni mobili per calcestruzzo
- Veicoli per il trasporto di acqua potabile
- Veicoli per riprese cinematografiche e televisive

per i ciclomotori ed i motoveicoli:

si applicano i premi previsti per ciclomotori per trasporto di cose e motocarri **ridotti del 20%.**Per i veicoli dati a noleggio o locazione, in luogo della predetta riduzione si applica un **aumento del 25%.**

per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li (6.000 kg):
q applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima ridotti
del 30%.

Per vei oli dati a noleggio o locazione, in luogo della predetta riduzione si applica un aumento del 25%.

per autoveicol di peso complessivo a pieno carico / massa massima oltre 60 q.li (6.000 kg): si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima ridotti del 30%.

Per i veicoli dati a noleggio locazione, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri - conto terzi.

Autoambulatori Autobanche	per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li (6.000 kg): si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima ridotti del 15%.
Autobetoniere	Per i veicoli dati a noleggio o locazione, in luogo della predetta riduzione si applica un aumento del 25%.
Autoemoteche	per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima oltre 60 q.li (6.000 kg): si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima ridotti del 20%.
Rappresentazioni teatrali	Per i veicoli dati a noleggio o locazione, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri -
Veicoli adibiti ad uso negozio	co to terzi.
Veicoli adibiti ad uso ufficio	
Parchi di divertimento	per autoveico i di peso complessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li (6.000 kg): si applisano promi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima aumentati del 20 /o. Per i veicoli dati a noleggio piocazione, si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima aumentati del 40%. per autoveicoli di peso complessi premi peso complessivo massa massima oltre 60 q.li (6.000 kg): si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima. Per i veicoli dati a noleggio o locazione, si applitano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima conto terzi.

- 11. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "N" Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati
 Si applica un aumento del 2% sul premio relativo al veicolo assicurato. Sono esclusi i ciclomotori ed i motoveicoli.
- 12. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "K" Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o cotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

 Si applica un sumento del 2,5% sul premio relativo al veicolo assicurato.
- 13. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "D"- Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione
 Si applica un aumento del 3% sul premio previsto per il veicolo assicurato.

14. TARIFFE APPLICABILI

- a. Tariffa Bonus Malus e Bonus Malus con Franchicia fissa ed assoluta
 Va richiamata la **Condizione Speciale "H" +Bonus Malus**.
 Riservate a: Ciclomotori per trasporto di cose o adibitivad uso speciale o per trasporti specifici, Motocarri, Mototrattori, Quadricicli per trasporto cose, Motoveica i adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici. Per questi veicoli sono le uniche tariffe applicabili per i contratti nuovi.
- b. Tariffa con Franchigia fissa ed assoluta

 Deve essere richiamata la **Condizione Speciale** "E"- Franchigia fissa ed assoluta.
- b.1 Ciclomotori per trasporto di cose o adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici, Motocarri, Mototrattori, Quadricicli per trasporto cose, Motoveicoli adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici, Autocarri, Trattori stradali, Autoarticolati, Autotreni ed Autocaravan: tariffa applicabile solo all'atto del rinnovo dei contratti stipulati con questo tipo di tariffa;
- b.2 Autoveicoli adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici (esclusi gli Autocaravan), Rimorchi: tariffa applicabile.

- c. Tariffa fissa con maggiorazione del premio per sinistrosità Peius

 Deve essere richiamata la Condizione speciale "G" Maggiorazione del premio per sinistrosità
 Peius.
 - c.1 Ciclomotori per trasporto di cose o adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici: tariffa non applicabile;
 - c.2 Motocarri, Mototratteri, Quadricicli per trasporto cose, Motoveicoli adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici, Autocarri, Trattori stradali, Autoarticolati, Autotreni ed Autocaravan: tariffa applicabile solo per il rinnovo dei contratti stipulati con questo tipo di tariffa;
 - c.3 Autoveicoli adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici (esclusi gli Autocaravan), Rimorchi: tariffa applicabile.
- d. Tariffa Bonus Malus Veicoli Pesanti e Bonus Malus Veicoli Pesanti con Franchigia fissa ed assoluta:
 Deve essere richiamata la **Condizione Speciale "L" -Bonus Malus Veicoli Pesanti**.
 Riservata ad *Autocarri, Trattori stradali, Autoarticolati, Autotreni el Autocaravan*. Per questi veicoli è l'unica tariffa applicabile per i nuovi contratti. Può inoltre essere pattuita in occasione del rinnovo annuale di contratti in corso con una diversa formula tariffaria.

SETTORE V

- MOTO

CARROZZETTE, QUADRICICLI PER TRASPORTO PERSONE, CICLOMOTORI PER PORTO PERSONE, MOTOSLITTE, QUADRICICLI LEGGERI-

VEICOLO GIA' AL IMPRESA

Per i ciclomotori/quadricicli.

- SIAT in una formula diversa ac oppure
- altra Impresa

il contratto e' assegnato alla classe di merico precedente *Attestazione* non riporta la classe di merito 13.

'N UNA FORMULA DIVERSA DAL BONUS/MALUS O PRESSO ALTRA

litte gia' assicurati presso:

ultante dall'ultima Attestazione conseguita. Se la la contratto stesso è assegnato alla classe di

1. MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE AD USO PRIVATO F. CONSENTA IL TRASPORTO DI ALTRE PERSONE OLTRE IL CONDU

Si applicano i premi di tariffa della classe Bonus/Malus di assegnazione riu.

2. MOTOCARROZZETTE, MOTOSLITTE E QUADRICICLI PER TRASPORTO L CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO

I premi della classe Bonus/Malus di assegnazione sono aumentati del 35%.

3. LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGENI MOTOCARROZZETTE, QUADRICICLI PER TRASPORTO PERSONE E MOTOSLITTE

I premi della classe Bonus/Malus di assegnazione sono aumentati del 100%.

DI CIRCOLAZIONE NON

GIO CON

CICLI,

4. MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SCUOLA GUIDA

Si applicano/ premi - della classe Bonus/Malus di assegnazione - previsti per i motocicli ad uso privato.

- 5. MOTOSLITTE AUTORIZZATE AL TRAINO DI SLITTE ADIBITE AL TRASPORTO DI PERSONE I premi della classe Benus/Malus di assegnazione sono aumentati del 100%.
- 6. CICLOMOTORI E QUADRICICLI LEGGERI AUTORIZZATI AL TRASPORTO DEL PASSEGGERO IN BASE AL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

I premi di tariffa sono aumentati del 10%.

- 7. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "K" Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
 Si applica un aumento del 2,5% sul premio relativo al veicolo assicurato
- 8. TARIFFA APPLICABILE

Tariffa Bonus/Malus e Bonus Malus con Franchigia fissa ed assoluta Va richiamata la Condizione Speciale "H" - Bonus Malus.

Questo tipo di tariffa è l'unico applicabile sia per i contratti nuovi che per i rinnovi dei contratti in corso.

SETTORE VI

- MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI -

1. GATTO DELLE NEVI

- Se adibito esclusivamente alla battitura di terreni innevati: si applicano i prepri previsti per i rulli compressori.
- Se adibito al trasperto di cose: si applicano i premi previsti per i rulli compressori **aumentati del 100%**.
- Se adibito anche al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone e cose: si applicano i premi previsti per rulli compressori aumentati del 300%.
- Se abilitato al traino di rimorchio idipito al trasporto di persone: si applicano i premi previsti per i ralli compressori aumentati del 30%.
- 2. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "D" Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione Si applica un aumento del 3% sul premio relativo al veicolo assicurato.
- 3. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "K" Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

 Si applica un aumento del 2,5% sul premio relativo al vei de ssicurato.
- 4. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "N" Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati
 Si applica un aumento del 2% sul premio relativo al veicolo assiculat.

5. TARIFFE APPLICABILI

- a. Tariffa Fissa.
 - a.1 Macchine operatrici trainate ed altri veicoli del Settore VI: tariffa application
 - a.2 Macchine operatrici semoventi: tariffa applicabile solo per i contratti stipulati con questa formula tariffaria fino al 30/6/2003.

b. Tariffa Bonus Malus Veicoli Pesanti e Bonus Malus Veicoli Pesanti con Franchigia fissa ed assoluta: Deve essere richiamata la **Condizione Speciale** "L" -Bonus Malus Veicoli Pesanti.

Riservata alle Macchine operatrici semoventi. Per questi veicoli è l'unica tariffa applicabile per i nuovi contratti. Jer JONE NON OPERATIVA Può inoltre essere pattuità in occasione del rinnovo annuale di contratti in corso con una diversa formula tariffaria.

SETTORE VII

- MACCHINE AGRICOLE -

- CONDIZIONE AGGIUNTIVA "D" Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza 1. dell'inoppon bilità al terzo di eccezioni previste dall'art.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione Si applica un aumento del 3% sul premio relativo al veicolo assicurato.
- CONDIZIONE AGGNUNTIVA "K" Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di 2. ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si applica un aumento del 2,5% sul aremio relativo al veicolo assicurato.
- CONDIZIONE AGGIUNTIVA "N" Rinurcit alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati 3. Si applica un aumento del 2% sul premio relativo a vercolo assicurato.

4. TARIFFE APPLICABILI

- Tariffa Fissa. a.
 - a1. *Macchine agricole trainate*: tariffa applicabile;
 - corrati stipulati con questa formula Macchine agricole semoventi: tariffa applicabile solo per tariffaria fino al 30/6/2003.
- a ed assoluta: b. Tariffa Bonus Malus Veicoli Pesanti e Bonus Malus Veicoli Pesanti con Franchic a f Deve essere richiamata la Condizione Speciale "L" -Bonus Malus Veicoli Pesant. Riservata alle *Macchine agricole semoventi*. Per questi veicoli è l'unica tariffa applicabile per i nuovi contratti. Può inoltre essere pattuita in occasione del rinnovo annuale di contratti in corso con una diversa formula tariffaria.

NORME COMUNI PER NATANTI, IMBARCAZIONI E MOTORI AMOVIBILI

1. FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

E' ammesso il frazionamento del premio solo per i natanti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone.

2. SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Non è ammessa la sospensione della garanzia in corso di contratto.

3. APPLICAZIONE DEGLI SCONTI TECNICI E SOVRAPPREMI

Nel caso di più sconti tecnici e sovrappremi, ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti.

NATANTI - SETTORE I

- TUTTE LE UNITA' DA DIPORTO MUNITE DI MOTORE (AMOVIBILE E/O INAMOVIBILE) COME DEFINITE ALL'ART. 1, COMMA 3, DELLA LEGGE 8 LUGLIO 2003, N° 172;
- UNITA' ADIBITE AD USO PRIVATO DIVERSE DAL DIPORTO FINO A 25 TONNELLATE [25.000 kg] DI STAZZA LORDA, MUNITE DI MOTORE INAMOVIBILE DI POTENZA SUPERIORE A 3 cv FISCALI;
- MOTORI AMOVIBILI DI QUALSIASI POTENZA.

DEFINIZIONI

USO DIPORTO Legge 11/02/1971 n. 50 art. 1: è la navigazione effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.

USO PRIVATO Art.3 DPR 24/11/1970 n.973 e Circolare del Min. dei Trasporti dell'8/9/1997: navigazione effettuata a scopi diversi dal diporto dai quali esuli il fine di lucro.

Rientrano in questo uso i motoscafi e le imbarcazioni:

- adibiti normalmente ad uso di persone o ditte nell'espletamento della loro attività;
- che effettuano il trasporto di merci o materiali in conto proprio;
- con i quali Enti o Amministrazioni esplicano i servizi connessi al loro funzionamento.
- 1. DURATA INFERIORE AD UN ANNO (pattuibile per i soli natanti di potenza fiscale superiore a 90 cv fiscali)
 - Per un periodo di 15 giorni consecutivi si applica il premio annuo ridotto del 60%.
 - Per un periodo di quattro mesi consecutivi si applica il premio annuo ridotto del 20%.

2. AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE TEMPORANEA/TARGA PROVA

Si applicano i premi previsti per i natanti da diporto o ad uso privato di potenza oltre 90 fino a 150 cv fiscali.

3. IMBARCAZIONI E NATANTI DA NOLEGGIO CON EQUIPAGGIO

Si applica un **sovrappremio del 100%** sul corrispondente premio di tariffa.

Se la copertura è estesa all'attività idrosciatoria/paracadutismo ascensionale, il sovrappremio del 100% deve essere applicato anche al premio previsto per quest'ultima.

4. NOLEGGIO O LOCAZIONE DI IMBARCAZIONI E NATANTI SENZA EQUIPAGGIO

Si applica un **sovrappremio del 150%** sul corrispondente premio di tariffa.

Se la copertura è estesa all'attività idrosciatoria/paracadutismo ascensionale, il sovrappremio del 100% deve essere applicato anche al premio previsto per quest'ultima.

5. MOTO D'ACQUA

Si applica un **sovrappremio del 120%** sul corrispondente premio previsto per i natanti con motore di uguale potenza fiscale.

6. HOVERCRAFT

Si applica il corrispondente premio previsto per i natanti con motore di pari potenza fiscale.

7. DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI NON TRASPORTATI

La garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di:

- €75 per ogni sinistro per i natanti con potenza fiscale fino a 90 cv;
- €150 per ogni sinistro per i natanti con potenza fiscale oltre a 90 cv;

Deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva "B".

8. ESTENSIONE DELLA GARANZIA OLTRE I LIMITI DI NAVIGAZIONE

I limiti di navigazione possono essere estesi al Mar Nero e alle coste orientali dell'Atlantico tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie, con applicazione di un **sovrappremio del 10%**.

9. NATANTI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SCUOLA GUIDA

Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale.

NATANTI - SETTORE II

UNITA' FINO A 25 TONNELLATE [25.000 KG] DI STAZZA LORDA ADIBITI AL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO DI PERSONE (ESCLUSE LE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DI TRASPORTO), MUNITI DI MOTORE INAMOVIBILE DI POTENZA SUPERIORE A 3 cv FISCALI.

1. RISCHI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO

Per un periodo di 6 mesi consecutivi si applica il premio annuo dell'imbarcazione/natante ridotto del 40%.

2. NATANTI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SCUOLA GUIDA

Si applica il corrispondente premio dei natanti di pari tonnellaggio e potenza fiscale **ridotto del 34%**; non si applica il premio aggiuntivo per il numero di posti.

3. DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI NON TRASPORTATI

Deve essere applicato un **aumento del 100%** sul premio di tariffa escluso il premio aggiuntivo in base al numero dei posti, con franchigia assoluta di € **75 per sinistro**. Il massimale per sinistro non può essere inferiore a € **10.000.000,00**; il limite dell'obbligazione per danni a cose od animali di terzi è pari al 10% del massimale per sinistro. Deve essere richiamata la **Condizione Aggiuntiva** "B".

4. DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI

Deve essere applicato un **aumento del 25%** sul premio aggiuntivo per ogni posto previsto in tariffa. Il massimale per sinistro non può essere inferiore a € 20.000.000,00; il limite dell'obbligazione per danni a cose di terzi trasportati è pari al 5% del massimale per sinistro.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 300 per ogni persona danneggiata.

Deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva "C".

5. DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI NON TRASPORTATI E DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI

Devono essere applicati entrambi gli aumenti di premio indicati ai punti 3 e 4. Il massimale per sinistro non può essere inferiore a € 10.000.000,00; il limite dell'obbligazione per danni a cose di terzi trasportati è pari al 10% del massimale per sinistro. La garanzia per i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale dei terzi trasportati è prestata fino ad un massimo di € 300 per ogni persona danneggiata.

In caso di danni a cose o animali di terzi non trasportati viene applicata una franchigia assoluta di € 75 per ogni sinistro.

Deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva "D".

6. ALISCAFI

Si applica un **sovrappremio del 50%** sui premi di tariffa (compreso il premio aggiuntivo in base al numero dei posti) e sugli eventuali sovrappremi.

7. AZIENDE MUNICIPALIZZATE DI TRASPORTO

Riservato alla Società.